

STATUTO

kwick SA

1. DITTA, SEDE, SCOPO E DURATA

1.1 *Ditta* Sotto la ragione sociale **kwick SA** è costituita una società anonima, retta dal presente Statuto e dalle disposizioni del titolo XXVI del Codice delle Obbligazioni (artt. 620 e segg. CO).

1.2 *Sede* La sede della società è a Locarno.

1.3 *Scopo* Scopo della società è il commercio di prodotti e servizi di ogni genere in ambito energetico.

La società può:

- partecipare ad aziende di ogni tipo, aprire filiali e succursali;
- acquistare, gravare, vendere e amministrare proprietà fondiarie;
- svolgere ogni attività e condurre ogni operazione atta o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

2. CAPITALE AZIONARIO

2.1. *Importo e suddivisione* Il capitale azionario ammonta a CHF 2'000'000.- ed è suddiviso in 2'000 azioni nominative di nominali CHF 1'000.- cadauna.

2.2. *Liberazione* Il capitale azionario è stato interamente liberato, mediante conferimento in denaro (CHF 1'240'000.-) e mediante conferimento in natura (CHF 760'000.-).

2.3. *Conferimenti in natura* Azienda elettrica ticinese, Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) e AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA, a norma del contratto di conferimento di beni, hanno conferito la proprietà delle piattaforme digitali kwick energy e kwick community accessibili tramite il sito internet "kwick.ch", comprensivi del codice sorgente (listato), ossia la combinazione di codice informatico, design grafico e testo, inclusi tutti gli studi, sviluppi, programmazioni, del valore di complessivi CHF 760'000.- (settecentosessantamila), imputato e accettato per detto valore dalla

società. Quale corrispettivo sono state assegnate all'Azienda elettrica Ticinese e alla Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) N. 355 azioni nominative ciascuna e all' AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA N. 50 azioni di nominali CHF 1'000.- cadauna, interamente liberate.

3. AZIONI

3.1. Implicazioni

La proprietà o l'usufrutto di un'azione, come pure l'esercizio dei diritti dell'azionista implicano il riconoscimento incondizionato dello statuto in vigore della società.

3.2. Libro delle azioni

La società tiene un libro delle azioni conformemente all'art. 686 CO, senza emettere azioni o certificati azionari.

La società tiene un elenco dei titolari delle azioni nominative e degli aventi diritto economico annunciati alla società, conformemente all'art. 697 I CO.

Tutti i diritti (di appartenenza e patrimoniali) che derivano dalle azioni possono essere fatti valere nei confronti della società unicamente da persone iscritte nel libro delle azioni.

Sia chi aliena, sia chi acquista azioni deve annunciare ogni trasferimento al Consiglio di amministrazione per l'iscrizione. Tale limitazione vale anche per la costituzione in usufrutto.

La società riconosce come azionisti e usufruttuari unicamente le persone iscritte nel libro delle azioni.

3.3. Trasferibilità

Per la sua validità, il trasferimento delle azioni o dei diritti ad esse connessi a un azionista o a un terzo, come pure la loro costituzione in usufrutto, necessita dell'approvazione del Consiglio di amministrazione.

La domanda di approvazione può essere respinta nei casi qui elencati.

- Se con il trasferimento di azioni l'esistenza e/o l'indipendenza della società è messa in pericolo.
- Se l'acquirente non dichiara espressamente, che egli acquista le azioni in proprio nome e per proprio conto e non per conto di terzi.
- Senza indicazione di motivo, se il Consiglio di amministrazione offre all'alienante di assumere le azioni per conto della società, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore offerto dall'acquirente.

3.4. *Diritto d'opzione*

In caso di aumento del capitale azionario il diritto d'opzione spetta unicamente agli azionisti riconosciuti dalla società.

Il diritto all'opzione è proporzionale alla partecipazione antecedente e può essere esercitato alle condizioni fissate dall'Assemblea degli azionisti.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ'

4.1. *In generale*

Gli organi della società sono: l'Assemblea generale degli azionisti (artt. 698 e segg. CO), il Consiglio di amministrazione (artt. 707 e segg. CO) e l'Ufficio di revisione (artt. 727 e segg. CO).

4.2. *Assemblea degli azionisti*

La convocazione degli azionisti avviene conformemente agli artt. 699 e segg. CO.

L'Assemblea può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico a condizione che il Consiglio di amministrazione designi un rappresentante indipendente.

Almeno 20 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, i conti annuali la relazione sulla gestione e la relazione dell'Ufficio di revisione; di ciò sarà fatta menzione nella convocazione.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione; in caso di suo impedimento il sostituto sarà designato dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla tenuta del processo verbale conformemente all'art. 702 cpv. 2 CO.

L'Assemblea può decidere solo se sono presenti o rappresentate almeno la metà delle azioni; in assenza del quorum, viene convocata una seconda Assemblea entro 15 giorni, atta a deliberare senza condizioni di presenza.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto.

Una deliberazione dell'Assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per gli oggetti di cui all'art. 704 CO.

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea, purché il rappresentante si legittimi mediante procura scritta.

Il voto all'Assemblea avviene in modo palese, a meno che l'Assemblea stessa non decida altrimenti.

Nel caso di parità in una deliberazione il Presidente dell'Assemblea ha voto decisionale.

Qualora gli azionisti presenti richiedano lo scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nominerà degli scrutatori, che non devono essere necessariamente azionisti.

4.3. CdA

Il Consiglio d'amministrazione è composto da 4 a 9 membri.

I membri del Consiglio d'amministrazione non devono necessariamente essere azionisti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti per 3 anni; in caso di dimissioni o revoca, i nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti.

Il Consiglio d'amministrazione si costituisce e si organizza autonomamente conformemente all'art. 712 CO.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce, in un luogo a ciò designato o per videoconferenza, su invito del proprio Presidente ogni qualvolta lo richieda l'andamento degli affari ma almeno 2 volte l'anno. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può richiedere per e-mail, con comunicazione scritta dei motivi, che il Presidente del Consiglio d'amministrazione convochi, entro breve termine, una riunione.

Per potere deliberare alla riunione del Consiglio d'amministrazione deve essere presente la maggioranza dei suoi membri; le decisioni sono prese conformemente all'art. 713 CO.

Sulle discussioni e decisioni va tenuto un processo verbale, firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 707 e segg. CO.

4.4. *Revisione* L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo di un esercizio; è ammessa la rielezione.

L'Assemblea degli azionisti può revocare l'Ufficio di revisione soltanto per motivi gravi.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 727 e segg. CO.

4.5. *Rappresentanza* È possibile la rappresentanza della società mediante diritti di firma collettivi. I dettagli potranno essere disciplinati da un regolamento.

5. ESERCIZIO, CONTO ANNUALE, RISERVE E DIVISIONE DEGLI UTILI

5.1. *Esercizio annuale* L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. La durata del primo esercizio viene fissata nell'atto costitutivo.

5.2. *Conto annuale* Il conto annuale, composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato, viene allestito conformemente alle disposizioni in vigore, in particolare agli artt. 959 e segg. CO, nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.

5.3. *Distribuzione utili* Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti le riserve legali (art. 671 CO), l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'Assemblea generale.

6. COMUNICAZIONI

6.1. *Comunicazioni* Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per email agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.

7. VERTENZE

7.1. *Foro applicabile* Le vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società, tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto vengono decise in via esclusiva dal foro ordinario della sede della società.

7.2. *Diritto applicabile* Il diritto applicabile per vertenze che dovessero sorgere tra i singoli organi della società, tra i medesimi e gli azionisti oppure tra gli azionisti stessi e inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è quello svizzero.

Questo Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea generale costitutiva del 05.04.2023.

Bellinzona-Monte Carasso, 5 aprile 2023